

BBS: aspettando una legge

Punti fermi sulla telematica

La recente sentenza del Tribunale di Roma, che obbligherebbe i BBS alla registrazione come testate giornalistiche, ha reso ancora più vivace il dibattito sulla regolamentazione della telematica. È opportuno mettere un po' di ordine su alcuni aspetti

di Manlio Cammarata

Roma, 12 gen - I fornitori dei servizi telematici hanno l'obbligo di registrarsi come «testate giornalistiche» nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale di Roma. Lo ha confermato lo stesso tribunale dopo aver esaminato le tesi pro e contro tale soluzione, secondo quanto ha reso noto l'ANFOV, l'Associazione Nazionale dei fornitori di Videoinformazione. Il tribunale di Roma ha anche avocato a sé l'esclusiva competenza territoriale per l'adempimento di tale obbligo da parte dei fornitori. Dopo una breve fase di moratoria che consentirà ai fornitori di mettersi in regola, il tribunale provvederà a irrogare le previste sanzioni contro gli inadempienti all'obbligo di registrazione, obbligo che prevede anche la nomina di un direttore responsabile di ogni testata iscritta.

Questa è la notizia ANSA che ha scatenato il pandemonio nel mondo della telematica amatoriale, e ha alzato il tono del dibattito iniziato l'anno scorso in giugno dopo l'operazione «Fidobust» (l'inchiesta della Procura di Pesaro che portò alla chiusura di molti BBS, per lo più collegati alla rete Fidonet). Il «popolo telematico» insorge contro quella che viene considerata, nell'ipotesi più cauta, un'angheria, e nella meno prudente un giro di vite autoritaristico contro la libertà di espressione. A casa mia invito chi voglio, dice il telematico libertario, e non gli chiedo i documenti. Anzi, se vuole venire mascherato, si accomodi pure.

Calma, replicano altri, ci sono problemi di sicurezza che non possono essere trascurati, c'è in ballo la responsabilità del sysop, occorrono regole. E si intrecciano proposte di regolamentazione, o autoregolamentazione che, a ben guardare, sono a volte ancora più «repressive» della sentenza del Tribunale di Roma.

In realtà il problema è molto più complesso di quanto possa essere percepito dal punto di vista di un frequentatore o di un gestore di BBS. Vediamo perché.

Un BBS è un giornale?

Il primo quesito a cui bisogna rispondere è: un sistema telematico (BBS o altro) può o deve essere assimilato alla stampa periodica (per la legge sono stampa periodica anche i quotidiani)? Che si tratti di «stampa» è abbastanza pacifico, dal momento che la messa in rete realizza la duplicazione

delle copie e la pubblicazione, previste nella definizione di stampa o stampato contenuta nell'art. 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, intitolata «Disposizioni sulla stampa». Non si può obiettare che in questa disposizione sono previste solo le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o chimico-fisici, perché la questione è già stata risolta per i giornali radiofonici e televisivi. La distinzione tra stampa non periodica e stampa periodica è contenuta nel Codice postale (artt. 55 e 56): sono stampe periodiche quelle che si pubblicano regolarmente con un intervallo non eccedente i sei mesi fra un numero e l'altro con lo stesso titolo, non costituiscono opere determinate e sono tali da poter durare indefinitamente, con contenuto diverso tra un numero e l'altro. Ora non c'è dubbio che le aree pubbliche (conferenze, newsgroup, la definizione non ha importanza) rispondono a queste caratteristiche. Quindi si deve applicare l'art. 2, comma 2, della stessa legge del '48, che stabilisce: *I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di qualsiasi genere devono recare l'indicazione [...] del direttore o del vice direttore responsabile. L'art. 5 prescrive: Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria [...] una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio [...] un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nel caso in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale [...].*

Da qui deriva un altro problema: il direttore responsabile di un sistema telematico che abbia i requisiti della stampa periodica, deve essere un giornalista iscritto all'albo come professionista o come pubblicista? Non tutti sanno che l'ordinamento professionale dei giornalisti (legge 3 febbraio 1963, n. 69) prevede che possano essere iscritti all'albo, in un elenco speciale, anche coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi o cinematografici. Cioè la cosiddetta «stampa specializzata». Ora sembra chiaro che, se i contenuti di un sistema te-

Si comincia con Fidobust

lematico sono esclusivamente di tipo «tecnico, professionale o scientifico», non occorre per il direttore il requisito dell'esercizio dell'attività giornalistica. Ma se si trattano argomenti di carattere generale, occorre un giornalista a tutti gli effetti.

E a questo punto ci troviamo di fronte a una situazione assurda: chiunque decida di aprire un BBS, magari con una sola linea telefonica, per discutere con un po' di amici, deve trovare un giornalista (e pagarlo!) per fare il direttore responsabile? Per la legge citata, anche un piccolo BBS potrebbe rientrare tra la stampa periodica, come ha stabilito la giurisprudenza per pubblicazioni cartacee non destinate al pubblico in genere, ma ad una determinata cerchia di persone. È chiaro che in questo modo si metterebbe all'attività telematica un freno così potente da violare l'art. 21 della Costituzione: *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*. È anche vero che su questa base è stata a volte contestata l'esistenza stessa dell'Ordine dei giornalisti.

Il problema, come si vede, è maledettamente complicato. Occorre dunque una legge, o almeno una disposizione ministeriale, che metta le cose in chiaro. Si potrebbe forse tentare una distinzione tra sistemi «professionali», obbligati alla registrazione e sistemi «personali», liberi da vincoli, sulla base delle dimensioni, deducibili dal numero di linee telefoniche. Un altro elemento distintivo, per le ragioni che vedremo più avanti, potrebbe essere la natura «chiusa» o «aperta» di un sistema, con riferimento all'eventuale connessione con altre reti. Invece non sarebbe utile distinguere tra sistemi con o senza scopo commerciale o di lucro: non c'è dubbio che Fidonet è un sistema senza scopo di lucro, ma la sua dimensione è addirittura sovranazionale, e i problemi connessi a questa natura sono molto rilevanti.

Diffamazione? Quisquillie!

Ma perché dovrebbe essere necessario registrare i sistemi telematici come testate giornalistiche? L'opinione più comune che si legge nelle conferenze telematiche riguarda la necessità di perseguire il reato di diffamazione sulla base dell'art. 596-bis del Codice penale (spesso si confonde anche la diffamazione con l'ingiuria, art. 594 c.p., che invece deve essere rivolta direttamente all'interessato e quindi non ha nulla a che fare con la stampa). L'art. 596-bis punisce il responsabile della pubblicazione con le stesse pene di chi esercita la diffamazione, per i reati previsti dagli artt. 57, 57-bis e 58 (omesso controllo sulla pubblicazione).

Tutto sommato, la questione è di importanza marginale, anche perché il reato di diffamazione si

può perpetrare anche con mezzi diversi dalla stampa periodica. Molto più importante, a mio avviso, è la previsione che attraverso i sistemi telematici si possano commettere altri, più gravi reati caratteristici della stampa, in particolare la diffusione di *notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico* (art. 656 c.p.), alla quale si può aggiungere tutta una lista di reati, che vanno dall'aggiotaggio all'istigazione a delinquere. Obbligare le strutture telematiche alla registrazione negli elenchi della stampa periodica ha l'effetto di identificare un responsabile di questi fatti.

A mio avviso non si tratterebbe di una «responsabilità oggettiva» del direttore (cioè di una responsabilità stabilita per legge, indipendentemente dall'effettiva commissione del fatto), ma di una responsabilità diretta per omesso controllo, ex artt. 57, 57-bis e 58 c.p. Si obietta che, mentre il direttore di un giornale o di una rivista ha la possibilità di controllare i contenuti prima della pubblicazione, il sysop di un sistema telematico non ha questa possibilità, perché le informazioni sono diffuse nel momento stesso in cui vengono inserite nel sistema.

È necessario quindi che, una volta accettata l'equiparazione del sistema telematico alla stampa periodica e nominato il direttore, la responsabilità di quest'ultimo sia limitata come quella del responsabile di un'emittente televisiva, per le trasmissioni in diretta, secondo il dettato della famigerata «legge Mammi».

Si tratta ora di vedere se è praticabile un'estensione per analogia ai sistemi telematici, normalmente esclusa in campo penale; qui si potrebbe forse invocare l'applicazione della norma più favorevole, ma sarebbe opportuna una regolamentazione specifica.

Un altro aspetto che non deve essere trascurato è l'obbligo, previsto dall'art. 8 della legge n. 47 del 1948, di pubblicare *integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche, o dichiarazioni delle persone cui siano stati atti, pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità, o da esse ritenuti contrari a verità*.

Ma il più grave problema che deve essere affrontato è un altro: la «potenza della telematica» per compiere atti illeciti molto più gravi di quelli che abbiamo esaminato fino a questo punto. Per mettere le cose in chiaro è opportuno stabilire pri-



Un POS: anche questa è Telematica

Riassumendo...

L'obbligo di registrazione come stampa periodica imposto ai sistemi telematici, stabilito con una sentenza dal Tribunale di Roma, soddisfa una prima esigenza di sicurezza, oltre che di protezione contro reati come la diffamazione e la diffusione di notizie atte a turbare l'ordine pubblico. Restano tuttavia due punti critici: il primo è dato dai limiti della responsabilità del direttore del sistema telematico, che non ha la possibilità di controllare i contenuti prima che vengano diffusi, a differenza di quello che accade nell'informazione stampata; il secondo è una pesante limitazione della telematica amatoriale, perché ogni piccolo BBS, anche con una sola linea telefonica, dovrebbe designare un giornalista iscritto all'albo professionale come direttore responsabile.

È necessario quindi che vengano urgentemente dettate regole precise, che non sono di competenza della Magistratura, per stabilire quali sistemi devono essere registrati e quali sono i compiti, i diritti e le responsabilità dei direttori.

In alternativa si dovrebbe varare una regolamentazione complessiva delle telecomunicazioni, obiettivo che non sembra raggiungibile in tempi brevi.

Servono nuove regole

ma di tutto alcuni punti fermi.

I bit sono tutti uguali

Il primo punto è che le informazioni che passano tra i computer collegati a un BBS sono esattamente identiche a quelle che passano tra una miriade di altri sistemi telematici. Posta elettronica, trasferimenti di denaro, elaborazioni distribuite, suoni e immagini digitalizzate, telefax, sistemi di telelettura di contatori, informazioni militari e quant'altro. Tutto questo passa sulle stesse reti, sugli stessi cavi, per gli stessi nodi. Nessuno può distinguere, senza complesse analisi dei flussi di segnali, il bit di un BBS dal bit di una transazione del Bancomat.

Tutto questo è regolato da una serie di norme che il progresso ha reso in molti casi obsolete e che devono essere urgentemente riscritte. Anzi, in molti casi devono essere inventate ex novo, perché l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ha introdotto e introdurrà nuove applicazioni e nuovi servizi. Si pensi alle applicazioni della TV interattiva, dai film a richiesta al telelavoro e al telebanking: flussi di bit sul filo del telefono, lo stesso che serve per collegare il nostro PC al BBS di turno. Servono regole tecniche, regole di comportamento, regole per assicurare pari condizioni di accesso sia ai fornitori, sia agli utenti delle informazioni, regole per proteggere la privacy e via enumerando.

Qualsiasi legislazione per la telematica deve

considerare tutti gli aspetti del problema. E quando parliamo di «telematica» nel senso di messaggistica pubblica o privata (tabelloni elettronici e posta elettronica) non possiamo riferirci soltanto alla telematica amatoriale, che si esercita nel mondo dei BBS, ma anche al settore importantissimo della telematica accademica e scientifica, che funziona esattamente come i BBS, e ai sistemi utilizzati da una moltitudine di aziende, enti e organizzazioni di ogni dimensione per lo scambio di informazioni.

Secondo punto. L'interconnessione dei sistemi telematici è tale che chiunque abbia un PC e un modem, e la necessaria abilità, può collegarsi a un numero praticamente infinito di sistemi remoti. La letteratura «cyber» e anche la cronaca quotidiana sono talmente ricche di esempi che non vale la pena di soffermarsi su fatti che sono a conoscenza di tutti i frequentatori del «ciberspazio».

Le reti non hanno confini

Terzo punto. Le reti telematiche non hanno confini. Quando accendo il mio modem sono realmente, fisicamente, in linea con il mondo. La ragnatela mondiale delle telecomunicazioni (e qui non mi riferisco a Internet o al W3, ma all'insieme globale delle reti) è una realtà fisica, fatta di cavi in rame o in fibra ottica o di onde elettromagnetiche, antenne e satelliti artificiali. Oggi posso collegarmi da Roma a Milano passando per New York e far figurare la mia chiamata come proveniente dagli USA, per pagare una tariffa più bassa. Ma posso fare una triangolazione dello stesso tipo per aggirare eventuali disposizioni sulla sicurezza o sulla riservatezza dei dati, o per accedere a un sistema violandone le protezioni.

Questo significa che qualsiasi regolamentazione a livello nazionale lascia il tempo che trova: occorrono regole sovranazionali per disciplinare molti aspetti delle telecomunicazioni. Il disegno di legge italiano sulla protezione della riservatezza dei dati personali presenta un punto debole che oggi non si può eliminare (si veda l'intervista a Giovanni Buttarelli, nelle pagine precedenti): quando un sistema telematico italiano è connesso a Internet, è connesso anche a paesi che non assicurano un livello di protezione dei dati paragonabile al nostro. Il futuro Garante dei dati dovrebbe, a rigore, vietare tutte le connessioni a Internet come unica misura efficace per evitare flussi di dati da e per quei paesi, il che è evidentemente impossibile. Il problema può essere risolto solo con accordi tra gli Stati che dispongono di un'adeguata legislazione in materia, che poi dovranno costringere gli altri ad adeguare le loro regole, magari attraverso «ricatti» giuridico-commerciali che li taglino fuori dai flussi di comunicazioni. E questo è molto difficile.

Il problema dei «flussi transfrontalieri» dei dati non coinvolge solo gli aspetti della privacy. Ci sono gravissime questioni di criminalità tradizionale e informatica e anche di terrorismo. È noto che ci sono sistemi telematici che forniscono agli hacker elenchi di password rubate o numeri di carte di credito, istruzioni per costruire ordigni esplosivi, anche nucleari, e via discorrendo. Il crimine orga-

nizzato si serve di sistemi telematici per gestire i traffici di droga e di armi, il terrorismo telematico ha già fatto la sua comparsa in Italia (attentato all'ADN Kronos del 1 dicembre '94).

Dunque chi si collega a un BBS o a qualsiasi altro sistema telematico ha la possibilità di commettere una serie interminabile di atti illeciti, anche di devastante gravità, sia nell'ambito del BBS stesso, sia accedendo abusivamente ad altri sistemi. Non serve dire che la maggioranza del «popolo telematico» è composta da brave persone. Bastano pochi delinquenti per mettere in crisi tutto il sistema. Che fare? Alessandro Pansa, capo del Nucleo criminalità economica e informatica della Polizia di Stato, ha detto in un convegno: se non possiamo impedire che una cassaforte venga scassinata, almeno spargiamo intorno un po' di farina, così sarà più facile rilevare le tracce dello scassinatore. Ecco, la registrazione dei BBS come testate giornalistiche può essere un pugno di farina sparso intorno alle casaforte (spesso assai poco forti) della telematica.

Non è colpa del direttore

Come si è visto, la registrazione della «testata telematica» ha come effetto immediato l'individuazione di un responsabile dei contenuti della testata stessa. Ma il problema non sono solo i contenuti, sono anche gli accessi, legittimi o no, ad altri sistemi, insomma tutto quello che si può fare, nel bene e nel male, quando ci si collega a un BBS. Inevitabilmente il gestore di un sistema è responsabile di tutto quello che lo attraversa, (anche senza la regi-

strazione): in molti casi di operazioni illecite si potrebbe ipotizzare il favoreggiamento, in altri addirittura l'associazione a delinquere. Con la nomina del direttore responsabile si ottiene una specie di presunzione di colpa per gli atti illeciti che possono essere perpetrati attraverso un sistema telematico. È proprio questo il punto che suscita le reazioni più negative.

Attenzione: dalla colpa presunta ci si può liberare provando il contrario. Se un'automobile investe un pedone e poi si dà alla fuga, si presume che il colpevole sia il proprietario della vettura, a meno che questi non provi di averla prestata o di averne affidato il volante a un'altra persona. Come provare l'estraneità del sysop a fatti illeciti che riguardano il suo sistema? È semplice: identificando con sicurezza chi accede al sistema e registrando gli accessi e le principali operazioni. Torniamo insomma alla vecchia questione dei documenti da esibire all'atto dell'abbonamento e alla conservazione dei «log» del traffico.

Facciamo un esempio. Viene violato un importante sistema telematico. La polizia ricostruisce che l'attacco è partito da un certo BBS. Va dal direttore e gli dice: caro signore, sa dirci chi era collegato alla tale ora del tale giorno con il suo sistema, e chi può aver combinato questo guaio? Il direttore prende i log e dice: a quell'ora di quel giorno erano collegati gli abbonati numero 51367, 76734, 33976... guarda un po', proprio questo ha fatto qualcosa di strano. Ecco il registro degli abbonati, il 33976 è il signor Tal dei Tali... Grazie, dice la polizia, e va a indagare sul signor Tal dei Tali. Ma

L'importanza dei LOG

Ci vuole un'Autorità

Il dibattito sulle telecomunicazioni, in Italia e in Europa, in questo periodo è concentrato soprattutto sui monopoli sulle privatizzazioni. La soluzione di questi problemi è importantissima, perché la società dell'informazione può svilupparsi solo in un regime di libera concorrenza, e a livello mondiale, perché le dimensioni dei mercati nazionali europei non consentono alle industrie di raggiungere le dimensioni produttive necessarie per offrire servizi di massa, a prezzi che possano attirare i consumatori.

Tuttavia ci sono altre questioni fondamentali da risolvere. La più delicata è probabilmente quella delle regole per l'accesso alle «autostrade dell'informazione», affinché non si verifichino situazioni di monopolio o oligopolio che possono limitare il diritto dei cittadini all'informazione. Si tratta cioè di stabilire da una parte a quali condizioni, anche economiche, i fornitori di informazioni possono mettere in rete i loro prodotti, e dall'altra assicurare ai cittadini la possibilità di ricevere i contenuti che reputano interessanti. Tutto questo implica regole non facili da enunciare, sui diversi servizi (video on demand, telefo-

nia, teleacquisti, ecc.), sull'utilizzo dei canali, sulla pubblicità e via discorrendo.

In questo quadro possono rientrare anche le norme per la regolamentazione dei sistemi telematici, la posta elettronica, il traffico transfrontaliero dei dati e altre applicazioni di rilievo.

Giunge ora la notizia che è stato presentato al Parlamento italiano un disegno di legge per le telecomunicazioni, che prevede l'istituzione di un'apposita Autorità, simile a quelle per l'editoria e la concorrenza. È una soluzione condivisa da molti, perché un organo indipendente potrebbe dettare tempestivamente regole eque e sorvegliare sulla loro applicazione. Desta invece non poche perplessità la proposta di escludere dalla competenza dell'ipotetica Autorità per le telecomunicazioni tutto il settore della radio e della televisione. Non si capisce perché, visto che in un futuro abbastanza vicino sui cavi passerà una parte non trascurabile dei contenuti che oggi sono propri della televisione via etere, e che questa è destinata a veder diminuire gradualmente il suo ruolo dominante nell'attuale universo dei media.

se il direttore dice: al mio BBS si collega chi vuole, c'è la libertà di espressione, non ho la minima idea di chi possa aver fatto danni... Venga con noi, replica la polizia e, tanto per incominciare, mette i sigilli anche al tappetino del mouse.

Insomma, l'obbligo di designare un responsabile del sistema avrebbe la funzione di aumentare il grado di sicurezza dei sistemi e delle reti. La libertà di espressione non c'entra, l'importante è inescare una procedura che consenta di identificare i colpevoli degli atti illeciti che possono essere compiuti nel ciberspazio, e quindi prevenirli, per il valore dissuasorio delle possibili sanzioni penali. Se una norma stabilisce che il gestore di un sistema (o una persona da lui designata) è responsabile di eventuali reati che possono essere commessi attraverso il sistema stesso, a meno che non provi che è stato un altro, ecco che il responsabile si dà da fare per acquisire in partenza queste prove, con l'identificazione degli abbonati e la registrazione degli accessi. Cioè la farina sparsa intorno alla casaforte! È l'unico sistema di cui oggi possiamo ragionevolmente disporre per migliorare la sicurezza dei sistemi telematici, anzi, la sicurezza della telematica in senso lato. L'importanza delle reti nella società dell'informazione è così grande che non si

può consentire a nessuno di scorazzare protetto dalla maschera dell'anonimato. D'altra parte anche quando stipuliamo un abbonamento ai servizi telefonici dobbiamo presentarci di persona ed esibire un documento. Perché non dovremmo farlo per abbonarci a sistemi che moltiplicano i rischi della semplice telefonia?

È evidente che l'efficacia di queste misure è tanto più alta quanto più esse sono generalizzate. Se ci sono sistemi che identificano gli abbonati e sistemi che non li identificano, i malintenzionati scelgono questi ultimi, e il discorso non può essere limitato a una sola o a poche nazioni. Per emanare norme sovranazionali, o coordinare le norme nazionali in questa direzione, occorre un «concerto» che non può essere trovato in tempi brevi. Ma c'è una scorciatoia che qualcuno ha già imboccato: l'autoregolamentazione, che è anche il sistema per scongiurare interventi autoritari repressivi o esageratamente limitativi delle libertà fondamentali degli individui.

Dall'autoregolamentazione alle leggi il passo non è brevissimo, ma almeno il legislatore trova pronto tutto il lavoro preparatorio e può emanare disposizioni sicuramente applicabili, perché già sperimentate dagli interessati.

Tre problemi per la telematica

In questo articolo ci occupiamo solo di un aspetto che riguarda i sistemi telematici, ed in particolare i BBS: le aree pubbliche, quelle in cui si scrivono messaggi che possono essere letti da tutti gli abbonati e si ricollegano quindi al modello di «pubblicazione» regolato dalle leggi sull'editoria, e in particolare sulla stampa periodica.

Ma nei BBS non c'è solo il Bulletin Board in senso stretto. C'è anche la posta elettronica, cioè la messaggistica personale scambiata tra gli abbonati. La differenza è sostanziale: nel caso delle aree pubbliche c'è una relazione «molti a molti», con tutti i problemi che comporta la diffusione dei messaggi ad un numero indeterminato di soggetti; nella posta elettronica c'è invece una relazione «uno a uno» e il problema più importante è la riservatezza dei contenuti. A questo settore, anche in relazione alle disposizioni della «legge Sarzana» (la 547/93), devono essere applicate le norme del servizio postale, con gli opportuni adattamenti.

Il terzo servizio caratteristico dei BBS (e il terzo grande problema) è l'acquisizione di software dagli appositi «magazzini» disponibili in tutto il mondo. Qui la regolamentazione è praticamente assente, nonostante la delicatezza dei problemi legati al diritto d'autore. Le disposizioni europee e italiane non considerano l'esistenza dei programmi di pubblico dominio e shareware, che costituiscono praticamente la totalità del software

reperibile per via telematica (per chi ancora non lo sapesse, i primi possono essere utilizzati liberamente, mentre i secondi possono essere acquisiti gratis a titolo di prova, ma chi vuole utilizzarli stabilmente dovrebbe versare una modesta somma a titolo di «registrazione»). Il problema aperto è se il mancato versamento della quota di registrazione possa configurare l'utilizzo abusivo del software e ricadere quindi sotto gli strali del decreto legislativo 518/92.

Si tratta di questioni complesse, che affronteremo nei prossimi mesi, cercando di chiarire i molti punti oscuri. Solo per fare un esempio: il «download» di programmi da sistemi situati all'estero è importazione di merci o che cosa? È soggetto a IVA o a diritti doganali?

Ci sono aspetti ancora più difficili, come quello dell'uso della crittografia per assicurare la riservatezza dei messaggi di posta elettronica. Interessa soprattutto le imprese (sembra che ci siano organizzazioni specializzate nello spionaggio industriale regolarmente «appostate» su Internet). Il punto è che la crittografia può assicurare anche la segretezza dei messaggi relativi a operazioni illecite, e quindi è vista come il fumo negli occhi dalle forze di polizia, che vedono vanificati i loro sforzi per intercettare la posta elettronica dei criminali. Nel linguaggio di tutti i giorni è il problema irresolvibile della botte piena e della moglie ubriaca. Qualsiasi soluzione scontenta qualcuno. Come fare?

Un libro di Carlo Sarzana Il lato oscuro delle tecnologie

«Informatica e diritto penale» è il titolo di un libro che deve essere considerato con molta attenzione, per diversi motivi.

Il primo è la figura dell'autore. Carlo Sarzana di S. Ippolito, magistrato di Cassazione, oggi presidente aggiunto GIP al Tribunale di Roma, è un profondo conoscitore della materia. È stato vicepresidente dei due Comitati di esperti del Consiglio d'Europa per lo studio della criminalità informatica, in ambito OCSE si è occupato dei flussi transfrontalieri dei dati, di protezione del software e di sicurezza informatica; ha fatto parte delle due Commissioni ministeriali per la legge sulla protezione del software presiedute da Mirabelli e di quella presieduta da Callà che ha portato alla legge 547 sul computer Crime. Dunque ha una conoscenza a tutto campo degli aspetti criminologici dell'informatica. Criminologici vuol dire non solo «penali», e infatti Sarzana ha anche una laurea in sociologia, che emerge in un approccio non casuale alle motivazioni, anche psicologiche, dei comportamenti criminali che coinvolgono le tecnologie dell'informazione. Scrive infatti, a proposito dei «vandali elettronici»: *A me sembra, in considerazione della constatata ossessività del persistere della condotta, che possa tracciarsi un parallelo tra il comportamento di tali individui e quello dei piromani o quello degli stupratori professionali. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che, in effetti, il tentativo ossessivo diretto alla «penetrazione» nei sistemi informatici chiusi, protetti cioè da misure di sicurezza, e la conseguente soddisfazione, sembrano obbedire ad un impulso, sia pure abnorme, di natura parasessuale... Potrebbe probabilmente sostenersi che la ipervalutazione del proprio io, il particolare orgoglio intellettuale, l'esagerata confidenza nelle proprie capacità unitamente al «vissuto» personale, porterebbero i «vandali» a collocarsi - anche nel loro particolare ambiente - al centro dell'attenzione: l'attacco al computer, la padronanza del sistema, la rappresentazione della sua «agonia», sembrerebbero soddisfare, oltre che la componente «sadico-sessuale», anche la «mania di grandezza» che non di rado emerge nel comportamento dei vandali dichiarati. Tale quadro, accompagnato spesso dall'assoluto disprezzo per l'altrui proprietà, sembra indicare l'esistenza di un indubbio «disadattamento sociale».*

Il secondo motivo di interesse per il libro è nella larghezza del panorama offerto dall'autore. In ventiquattro brevi capitoli Sarzana affronta sistematicamente tutti gli aspetti del mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni che possono avere rilevanza penale, dalla «vulnerabilità della società informatizzata» alle violazioni dei diritti individuali; esamina i diversi approcci sistematici al fenomeno della delinquenza informatica, elenca



le categorie di computer crime e le modalità di commissione dei reati, parla di hacker e di virus e non dimentica un capitolo sulle vittime e sui loro comportamenti. Quindi analizza gli aspetti più propriamente giuridici, ricostruendo i percorsi attraverso i quali si è formata, in ambito nazionale e internazionale, la legislazione sul computer crime. Il libro

è completato da un'ampia appendice che riporta i testi legislativi più interessanti emanati in diverse nazioni industrializzate.

Il terzo motivo è, forse al di là dell'intenzione dell'autore, l'emergere di un quadro storico dell'impatto delle tecnologie sull'organizzazione sociale. L'angolazione giuridica, che non trascura gli aspetti economici, comporta una visione per certi versi drammatica del passaggio all'era del computer. Le leggi, si dice, sono lo specchio della società, e in genere non anticipano il mutamento sociale, ma lo seguono e quindi, in qualche modo, lo cristallizzano. L'invasione rapidissima e tumultuosa delle tecnologie determina in molti giuristi una reazione difensiva più netta di quella che possono avere sociologi ed economisti, per non parlare degli entusiasmi dei tecnologi. In una visione della società costruita come insieme di regole, l'irruzione troppo rapida del nuovo può essere vissuta quasi come un attentato all'ordine costituito, anche quando c'è, come nel caso di Sarzana, un atteggiamento di grande interesse per l'evoluzione sociale (il magistrato è anche un cultore della letteratura «cyberpunk»). La cronistoria dei travagli che hanno portato all'emanazione delle leggi penali per l'informatica diventa così la testimonianza di un travaglio culturale, con il tentativo di ricondurre il nuovo a categorie consolidate e quindi rassicuranti. La constatazione che questa riduzione è in molti casi impossibile può condurre all'enfaticizzazione degli aspetti negativi del progresso, e quindi a proporre soluzioni drastiche che, da altri punti di vista, possono determinare più problemi di quanti ne risolvano.

In conclusione, «Informatica e diritto penale» va oltre la mera trattazione giuridica. Grazie anche a un linguaggio molto chiaro, è una lettura consigliabile anche a chi non ha grande dimestichezza con codici e codicilli. Anzi, può essere letto quasi come un «thriller», davvero inquietante.

M.C.

Carlo Sarzana di
S. Ippolito
INFORMATICA E
DIRITTO
PENALE
prefazione di
Giovanni Conso
pp. XV-473
Dott. A. Giuffrè
Editore, Milano,
1994 L. 55.000